



FONDAZIONE
POLICLINICO UNIVERSITARIO
CAMPUS BIO-MEDICO



GUIDA AI DIRITTI DEI PAZIENTI con malattia neoplastica

FONDAZIONE POLICLINICO UNIVERSITARIO
CAMPUS BIO-MEDICO

www.policlinicocampusbiomedico.it

INDICE

INTRODUZIONE	pag. 03
Definizione di invalidità civile	pag. 03
Differenza tra invalidità civile e handicap	pag. 03
A - AREA SANITARIA	pag. 05
Esenzione Ticket	pag. 05
Presidi e ausili	pag. 06
B - AREA SOCIALE	pag. 07
Assistenza domiciliare	pag. 07
Contrassegno per la libera circolazione e sosta	pag. 08
Esonero dall'obbligo dell'uso delle cinture di sicurezza	pag. 09
Trasporto sociale	pag. 09
C - AREA ASSISTENZIALE	pag. 09
Invalidità civile e handicap	pag. 09
D - AREA PREVIDENZIALE	pag. 13
Assegno mensile	pag. 13
Pensione di invalidità	pag. 13
Indennità di accompagnamento	pag. 13
Indennità di accompagnamento in caso di ricovero	pag. 14
E - AREA LAVORATIVA	pag. 15
Periodo di comporta	pag. 15
Lavoro part-time	pag. 15
Giorni di assenza per terapia	pag. 15
Permessi mensili	pag. 16
Previdenza	pag. 16
F - AREA FISCALE	pag. 16
Agevolazioni per il settore auto	pag. 16
Altri mezzi di ausilio e sussidi tecnici e informatici	pag. 17
Abbattimento delle barriere architettoniche	pag. 17
Spese sanitarie	pag. 17
Assistenza personale	pag. 18
PRINCIPALI SITI ISTITUZIONALI DI RIFERIMENTO	pag. 19

GUIDA AI DIRITTI DEI PAZIENTI CON MALATTIA NEOPLASTICA



INTRODUZIONE

Gentile Signora, gentile Signore,
con questo opuscolo, il Policlinico Universitario Campus Bio-Medico intende fornirle utili informazioni sui diritti e sulle agevolazioni previste dalla normativa vigente per la persona affetta da patologia oncologica e/o invalidante. Spesso, nelle prime fasi di diagnosi e di trattamento della malattia, tali aspetti possono essere trascurati per la necessità di concentrarsi esclusivamente sul processo di cura. Queste opportunità che il nostro sistema normativo prevede, al contrario, sono di significativa rilevanza, in quanto possono favorire il miglioramento degli aspetti pratici della vita di tutti i giorni.

DEFINIZIONE DI INVALIDITÀ CIVILE

Possono essere considerati invalidi civili tutte le persone, indipendentemente dall'età, dal sesso e dall'attività lavorativa, in presenza di menomazioni fisiche o psichiche.

L'art. 2, Legge 118/71, definisce "invalidi civili" i cittadini affetti da un'infermità fisica, psichica e/o intellettiva, congenita o acquisita, anche progressiva, che

abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad 1/3.

L'invalidità civile non deriva da cause di servizio, di guerra, di lavoro. Infatti, per gli invalidi per cause di guerra, di lavoro, di servizio, nonché i ciechi civili e sordi civili, l'invalidità deriva da una causa specifica, cioè dalla guerra, dalla prestazione di un lavoro (INAIL) o di servizio, mentre per i ciechi civili e sordi civili, considerata la specificità della patologia, la tutela assistenziale è regolata da leggi diverse.

Chi è già stato dichiarato invalido per causa di guerra, di lavoro o di servizio può ottenere anche il riconoscimento di invalidità civile qualora subentri un'infermità o menomazione non attribuibile a dette cause.

DIFFERENZA TRA INVALIDITÀ CIVILE E HANDICAP

Per valutare il grado di invalidità civile, si procede ad una valutazione della riduzione della capacità lavorativa, che viene espressa in termini percentuali. Tale riduzione non comporta l'impossibilità di un inserimento lavorativo, bensì la difficoltà di eseguire una determinata attività nei modi e nei limiti considerati normali per un individuo.

Nel riconoscimento dello stato di handicap, invece, viene presa in considerazione la difficoltà d'inserimento sociale dovuta alla patologia o menomazione riscontrata. Il concetto di handicap, come definito dalla Legge n. 104/92, esprime la condizione di svantaggio di tipo sociale che una persona presenta a seguito della minorazione riscontrata.

Ogni persona a cui è stata riscontrata una malattia o menomazione ha diritto ad inoltrare la richiesta di accertamento sia dell'invalidità civile che della situazione di handicap.

Essendo diversi i criteri di valutazione dei due accertamenti, l'uno non è legato all'altro né in maniera proporzionale né consequenziale, al punto che si può ottenere lo stato di handicap grave anche in assenza del riconoscimento di un'invalidità civile.

Il riconoscimento della stato di handicap non dà luogo a provvidenze economiche, ma è la condizione indispensabile per poter usufruire di varie agevolazioni, tra cui i permessi lavorativi concessi ai lavoratori disabili e ai familiari che li assistono e il congedo retribuito di due anni solo per familiari che assistono disabili riconosciuti in situazione di gravità.

Il requisito della situazione di gravità si considera soddisfatto quando sul verbale è sbarrata la voce HANDICAP GRAVE - ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge 104/92.

In entrambi i casi - di invalidità civile e handicap - è prevista la possibilità di

svolgere attività lavorativa. Infatti, una persona a cui sia stato riconosciuto il 100% di invalidità civile, l'indennità di accompagnamento e la situazione di handicap grave può mantenere il proprio posto di lavoro o accedere a un nuovo impiego, sempre che le condizioni di salute lo permettano (art. 1, comma 4, lettera c del D. Lgs. 23 novembre 1988, n. 509).

Le principali agevolazioni e diritti a favore della persona con malattia oncologica possono essere suddivise in varie macro aree:

- A. Area sanitaria**
- B. Area sociale**
- C. Area assistenziale**
- D. Area previdenziale**
- E. Area lavorativa**
- F. Area fiscale**

A- AREA SANITARIA

ESENZIONE TICKET

Diritto all'esenzione totale dal pagamento del ticket per farmaci, visite ed esami correlati alla cura del tumore diagnosticato e delle eventuali complicanze, per la riabilitazione e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti.

È necessario avere a disposizione

- Tessera sanitaria
- Codice fiscale
- Documentazione medica, specialistica o ospedaliera, che attesti la malattia

Procedura

Presentare la domanda di esenzione dal ticket all'Ufficio Esenzioni della Asl (Azienda sanitaria locale) di appartenenza.

Cosa si ottiene

La ASL rilascia la tessera di esenzione recante il codice 048, specifico per patologie tumorali.



Benefici

Con la tessera di esenzione, si ha diritto ad usufruire gratuitamente, presso strutture pubbliche o convenzionate, di prestazioni mediche e sanitarie (esami diagnostici e cure medico infermieristiche) e ad avere i farmaci collegati con la patologia diagnosticata.

PRESIDI E AUSILI

Il Servizio Sanitario Nazionale ha individuato in un elenco, chiamato Nomenclatore tariffario, i dispositivi che possono essere forniti gratuitamente alle persone che ne hanno necessità. In particolare, è garantita la fornitura di protesi e ausili (es. carrozzina, letti attrezzati, deambulatori), ortesi (es. scarpe ortopediche) e presidi (es. per l'incontinenza).

Chi ne ha diritto

- Persone con un'invalidità superiore al 33%;
- donne mastectomizzate, amputati d'arto, stomizzati, laringectomizzati, anche se in attesa del riconoscimento di invalidità;
- persone ricoverate presso una struttura sanitaria accreditata, pubblica o privata, per i quali venga certificata la necessità urgente di applicazione di una protesi, di una ortesi o di un ausilio prima della dimissione, purchè la menomazione sia ritenuta grave o permanente. In questo caso, contestualmente alla fornitura della protesi o dell'ortesi, deve essere avviata la procedura per il riconoscimento dell'invalidità¹.

È necessario avere a disposizione

Per gli ausili, protesi e ortesi, occorre una prescrizione di un medico specialista di una struttura pubblica o convenzionata, completa del codice identifi-

¹ Decreto del Ministero della Sanità 27 agosto 1999, n. 332, art. 2.

cativo del dispositivo, riportato nel nomenclatore tariffario (cosiddetto codice ISO). Inoltre, è necessario fornirsi di un preventivo di spesa da richiedere ad un fornitore (es. sanitaria) di propria scelta.

Per i presidi (per l'incontinenza), occorre una richiesta dello specialista (in alcune regioni la prescrizione può essere effettuata dal medico di famiglia).

Dove andare

La domanda per ottenere un dispositivo, completa di prescrizione medica ed eventuale preventivo di spesa del fornitore, va presentata all'ufficio protesico della Asl di appartenenza, che rilascerà un'autorizzazione alla fornitura.

Tale autorizzazione andrà presentata successivamente al fornitore per il ritiro gratuito del dispositivo.

B - AREA SOCIALE

ASSISTENZA DOMICILIARE

L'Assistenza Domiciliare è stata definita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come "la possibilità di fornire a domicilio del paziente quei servizi e quegli strumenti che contribuiscono al mantenimento del massimo livello di benessere, salute e funzione".

Le persone non autosufficienti, in modo temporaneo o permanente, con patologie in atto o esiti delle stesse, possono richiedere il servizio di assistenza domiciliare integrata (ADI), che consiste in un insieme programmato e coordinato di trattamenti medici, infermieristici, riabilitativi e socio assistenziali, prestati da personale qualificato per la cura e l'assistenza. L'obiettivo è assistere il malato nel proprio domicilio per garantire continuità assistenziale della cura e integrazione dell'assistenza, limitare il declino funzionale e migliorare la qualità della vita.

Procedura

- Segnalare l'esigenza di assistenza domiciliare al proprio medico di medicina generale (MMG), portando con sé le ultime documentazioni cliniche;
- il MMG, verificata la sussistenza delle condizioni del malato che richiedono un intervento domiciliare, formula la richiesta di attivazione dell'ADI al Centro di cure domiciliari del distretto socio-sanitario di appartenenza;
- il Centro di cure domiciliari del distretto socio-sanitario, ricevuta la segnalazione, si attiva per esaminare il caso e le necessità del malato, formulan-

do un piano assistenziale individuale; successivamente saranno attivate le prestazioni a domicilio.

Benefici

A seconda delle necessità del malato e del piano assistenziale individualizzato, i servizi ai quali si può avere diritto a domicilio sono:

- servizi socio-assistenziali (aiuto alla persona, igiene e cura personale, supporto nella gestione dello spazio vitale);
- prestazioni sanitarie (infermieristiche, di medicina generale e/o specialistica);
- prestazioni riabilitative.

CONTRASSEGNO PER LA LIBERA CIRCOLAZIONE E SOSTA

Le persone con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta possono ottenere il cosiddetto “contrassegno di parcheggio per disabili”².

Questo contrassegno permette al veicolo utilizzato dal diretto interessato la circolazione in zone a traffico limitato, il parcheggio negli spazi appositi riservati ai disabili e la sosta gratuita nei parcheggi a pagamento.

Procedura

- Rivolgersi all’Ufficio Medico Legale della propria ASL per ottenere, a seguito

di visita medica, il rilascio della certificazione medica che attesti uno stato di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta del richiedente;

- presentare una richiesta formale per il rilascio del contrassegno al Comune di residenza, allegando il certificato medico-legale ottenuto dalla Asl.

Cosa si ottiene

A seconda delle condizioni di salute e difficoltà motorie della persona, attestate dal medico legale della Asl, vi sono due tipologie di contrassegno.

- *Il contrassegno con validità quinquennale:* allo scadere dei termini, può essere rinnovato presentando un certificato del proprio medico di medicina generale che confermi la persistenza delle condizioni sanitarie per le quali il contrassegno è stato rilasciato.
- *Il contrassegno con validità temporanea:* può essere rilasciato a persone che momentaneamente si trovano in condizioni di invalidità temporanea. In questo caso l’autorizzazione può essere rilasciata a tempo determinato



² Art. 381 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495 (modificato dal D.P.R. 30 luglio 2012, n. 151).

a seguito della certificazione medica che attesti il periodo di durata dell'invalidità.

ESONERO DALL'OBBLIGO DELL'USO DELLE CINTURE DI SICUREZZA IN AUTOMOBILE

Chi ha difficoltà nell'utilizzo delle cinture di sicurezza in automobile (per patologie particolari) può ottenere l'esonero da quest'obbligo esibendo al Distretto Sanitario di appartenenza una certificazione circa l'avvenuto intervento chirurgico e/o che attesti le ulteriori problematiche³.

TRASPORTO SOCIALE

Si tratta di un servizio di accompagnamento per le terapie per i malati che hanno difficoltà a recarsi autonomamente nei centri di cura.

Trattandosi di un servizio non sempre presente a livello territoriale, è necessario informarsi presso il proprio Comune di residenza oppure presso le Associazioni di Volontariato territoriali.

C - AREA ASSISTENZIALE

INVALIDITÀ CIVILE E HANDICAP

Il cittadino a cui è stata riscontrata una malattia o menomazione sul piano anatomico, fisiologico, psicologico può presentare domanda di invalidità civile e handicap. La commissione medica della ASL e dell'INPS valuta la situazione clinica del richiedente e decide sul diritto o meno ad un riconoscimento dell'invalidità civile e di handicap o di handicap grave⁴.

Procedura

Per ottenere sia l'invalidità civile sia lo stato di handicap la procedura è la stessa. È stata introdotta la possibilità, a richiesta dell'interessato, di unificazione delle visite di accertamento⁵.

Questo significa che può essere presentata in un'unica domanda la richiesta di accertamento dell'invalidità civile e quella dell'handicap. In questo modo i due accertamenti saranno effettuati contemporaneamente. Essendo, tuttavia,

³ Art. 172 del Codice della Strada.

⁴ Si considerano mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.

⁵ Art. 6, della Legge 80/2006.

diversi i criteri di valutazione, l'uno non è legato all'altro né in maniera proporzionale né consequenziale; si può ottenere lo stato di handicap grave anche in assenza di riconoscimento di un'invalidità civile o viceversa.

Per le persone con malattia oncologica, la legge 9 marzo 2006, n. 80⁶ prevede un procedimento più breve. L'accertamento dell'invalidità civile e dell'handicap, infatti, deve essere effettuato dalle commissioni mediche entro 15 giorni dalla presentazione della domanda.

Gli esiti dell'accertamento hanno efficacia immediata per il godimento dei benefici da essi derivanti.

Cosa fare

a) Il certificato medico Digitale

Il cittadino deve recarsi dal proprio medico di base per il rilascio del certificato medico digitale. Il medico di base dovrà attestare la patologia invalidante (va specificata la diagnosi), attestando anche, qualora ne ricorrano le condizioni, che il malato:

- non è in grado di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore;
- non è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua;
- è affetto da malattia neoplastica in atto (così da poter fruire della convocazione

a visita entro 15 giorni⁷ dalla presentazione della domanda);

- è affetto da patologia grave;
- presenta controindicazioni mediche che ne rendono rischioso o pericoloso

lo spostamento dal domicilio.

Il certificato ha validità massima di 90 giorni⁸, termine entro il quale dovrà essere presentata la domanda.

Il medico di base trasmette telematicamente all'INPS il certificato medico digitale. A seguito di questa prima fase, il sistema dell'INPS genera una ricevuta che il medico stesso provvede a stampare e consegnare al paziente.

Il medico provvede altresì alla stampa e al rilascio del certificato digitale firmato in originale, che il cittadino dovrà esibire all'atto della visita.

⁶ Art. 6 della Legge 80/2006.

⁷ Art. 6 della Legge 80/2006.

⁸ Messaggio INPS del 9 novembre 2010, n. 28110.



b) La domanda

A decorrere dal 1° gennaio 2010, le domande volte ad ottenere i benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, corredate di certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, devono essere inoltrate all'INPS esclusivamente per via telematica.

Dopo l'invio per via telematica del certificativo digitale da parte del medico di base all'INPS, il paziente, se in possesso del PIN (rilasciato dall'INPS), può procedere autonomamente all'invio della domanda per via telematica sul sito www.inps.it (Servizi online); in alternativa può farsi assistere da un Ente di Patronato. In entrambi i casi, a seguito dell'invio telematico della domanda, la procedura consentirà la stampa della ricevuta che contiene il protocollo e la data di presentazione della domanda.

c) La visita collegiale

Contestualmente alla conferma di avvenuta ricezione, la procedura propone l'agenda degli appuntamenti disponibili presso la ASL corrispondente al CAP di residenza (o del domicilio alternativo eventualmente indicato). Il paziente potrà indicare una data di visita diversa da quella proposta, scegliendola tra le ulteriori date indicate dal sistema.

- *Impossibilità di presentarsi alla visita*

Qualora subentri l'impossibilità di presentarsi alla visita ambulatoriale e sussistano le condizioni per richiedere la visita domiciliare, il medico di base, almeno 5 giorni prima della data già fissata per la visita ambulatoriale, deve compilare ed inviare (sempre per via telematica, collegandosi al sito dell'INPS) il certificato medico di richiesta di visita domiciliare.

In caso di accoglimento, il paziente sarà informato della data e dell'ora stabilita per la visita domiciliare, altrimenti sarà indicata una nuova data di invito a visita ambulatoriale. Tali comunicazioni saranno notificate con le consuete modalità (visualizzazione sul sito Internet, eventuale invio per posta elettronica, lettera raccomandata).

- *Richiedente ricoverato o domiciliato presso altra ASL*

Nella domanda il cittadino, in caso di ricovero, può indicare un recapito temporaneo al fine di ottenere l'assegnazione di una visita presso un'Azienda sanitaria diversa da quella corrispondente alla residenza.

- *Mancata presentazione alla visita*

Si fa presente che, nel caso in cui il richiedente non si presenti alla visita disposta dalla Commissione Medica⁹, lo stesso sarà convocato a visita entro i successivi tre mesi.

Qualora non si presenti nemmeno a quest'ultima la domanda decadrà; l'interessato potrà presentare una nuova istanza.

d) Il verbale

La Commissione medica, dopo aver effettuato la visita, redige il verbale medico in formato elettronico indicante il grado di invalidità che è stato riconosciuto. L'invio del verbale al domicilio del cittadino è effettuato dall'INPS. Il tempo massimo intercorrente tra la presentazione della domanda e l'eventuale concessione di previdenze economiche, è di 120 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Benefici

■ *Invalidità civile*

I diversi benefici concessi sono legati alla percentuale di invalidità risultante dal verbale medico ricevuto dall'INPS. A titolo esemplificativo, si segnalano 4 gradi di invalidità:

- A partire da 33% si ha diritto alla fornitura gratuita di protesi e sussidi ortopedici;
- a partire da 46% si ha diritto all'iscrizione nelle "Liste speciali del collocamento" mirato al lavoro;
- a partire da 74% la legge prevede provvidenze economiche in favore della persona riconosciuta invalida civile;
- 100% è la percentuale di invalidità che dà diritto alla pensione in qualità di invalido totale e, nel caso si tratti di persona disabile non deambulante o non autosufficiente, dà diritto all'indennità di accompagnamento.

■ *Stato di handicap*¹⁰

Il riconoscimento della situazione di handicap, secondo la legge 104/1992, è condizione indispensabile per poter usufruire di varie agevolazioni, tra cui i permessi lavorativi concessi ai lavoratori disabili e ai familiari che li assistono e il congedo retribuito di due anni solo per familiari che assistono disabili riconosciuti in situazione di gravità.

⁹ Art. 5 comma 1 del D.M. n. 387 del 5 agosto 1991.

¹⁰ Legge 104/1992.

D - AREA PREVIDENZIALE

A fronte di un'invalidità riconosciuta di almeno il 74%, è possibile chiedere il riconoscimento dei benefici economici.

ASSEGNO MENSILE - *Requisiti*

- Viene concesso a fronte di un riconoscimento di invalidità pari o superiore al 74% fino al 99%;
- età tra i 18 e 65 anni;
- al compimento del 65° anno di età, la pensione si trasforma in assegno sociale;
- non è soggetto ad IRPEF;
- condizione economica: il cittadino deve trovarsi in uno stato di bisogno economico. A tal fine, si applica il limite di reddito individuale previsto per la concessione della pensione sociale da parte dell'INPS¹¹.

PENSIONE DI INVALIDITÀ - *Requisiti*

- Viene concessa a fronte di un riconoscimento di invalidità civile del 100%;
- è compatibile con lo svolgimento dell'attività lavorativa;
- età tra i 18 e 65 anni;
- al compimento del 65° anno di età, la pensione si trasforma in assegno sociale;
- non è soggetta ad IRPEF;
- condizione economica: il cittadino deve trovarsi in uno stato di bisogno economico prendendo in considerazione solo il reddito personale e non anche quello del coniuge¹².

INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO

Viene concessa a fronte di un riconoscimento di invalidità totale del 100% a persone non autosufficienti (deve essere certificata *l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, oppure l'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e la conseguente necessità di un'assistenza continua*). Non sono previsti limiti di età in quanto l'indennità è concessa al solo titolo della minorazione. Non è soggetta a reddito e spetta anche

¹¹ Art. 12, comma 3, Legge 412/1991.

¹² Art. 14-septies, L. 33/1980.

ai minori di 18 anni e alle persone ultra 65 anni. Non è soggetta ad IRPEF. È compatibile con lo svolgimento dell'attività lavorativa.

Le persone affette da patologie oncologiche con problemi di deambulazione o non autonome nello svolgimento delle normali attività della vita quotidiana¹³ (certificate dal medico di base e successivamente accertate dalla Commissione medica della Asl), a fronte del riconoscimento di un'invalidità civile totale del 100%, possono chiedere l'indennità di accompagnamento.

Il diritto al beneficio può essere riconosciuto anche per periodi molto brevi (inferiori al mese).

Nel caso sia stata concessa, in sede di visita medica, un'invalidità al 100%, ma non il diritto all'indennità di accompagnamento, il cittadino può presentare ricorso giudiziale entro e non oltre 6 mesi dalla data di comunicazione del verbale. Oltre questo termine si può presentare richiesta di aggravamento.

INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO IN CASO DI RICOVERO

Sono esclusi dalla concessione dell'indennità di accompagnamento gli invalidi civili ricoverati gratuitamente in istituto. Per ricovero gratuito deve intendersi quello con retta o mantenimento a totale carico di un ente pubblico, anche se a tale retta si aggiunga una contribuzione da parte di privati per ottenere un migliore trattamento¹⁴.

Di tutti i periodi di ricovero, ai fini della sospensione dell'indennità di accompagnamento, si terrà conto soltanto di quelli pari o superiori ai 30 giorni¹⁵.

A titolo esemplificativo si riportano gli importi dei benefici economici, aggiornati al 2016:

	% di invalidità	Importo mensile	Limite di reddito
Assegno mensile	Da 74% a 99%	279,47	4.800,38
Pensione invalidi civili	100%	279,47	16.532,10
Indennità di accompagnamento	100% In concomitanza con il requisito d'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, oppure l'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e la conseguente necessità di un'assistenza continua.	512,34	NESSUNO

¹³ La Corte di Cassazione con Sentenza del 27 maggio 2004, n. 10212.

¹⁴ Art. 1, Legge 18/1980.

¹⁵ Messaggio INPS del 26 settembre 2011, n. 18291; Corte costituzionale, sentenza del 22 aprile 1991, n. 183.

Procedura

Per chiedere i benefici economici di cui sopra, il cittadino, dopo aver ricevuto il verbale con l'attribuzione della percentuale di invalidità, potrà rivolgersi all'INPS per procedere con gli accertamenti amministrativi.

A termine delle operazioni di accertamento dei requisiti amministrativi, l'INPS invierà il provvedimento di concessione ed erogazione del trattamento oppure il provvedimento di rigetto amministrativo.

E - AREA LAVORATIVA

I lavoratori dipendenti, autonomi o parasubordinati, affetti da patologia che incide sulla capacità di lavoro, insorta dopo, sono tutelati dalla legge e dai CCNL (contratto collettivo nazionale del lavoro).

A titolo esemplificativo, alcune delle principali agevolazioni, sempre da verificare nel dettaglio con gli Enti appositi, sono le seguenti.

PERIODO DI COMPORTO

Si tratta di un periodo di tempo predeterminato, connesso con le necessità della malattia, durante il quale è prevista e permessa l'assenza dal lavoro senza ripercussioni sullo stipendio o pericolo di licenziamento. La durata del periodo di comportamento varia secondo il contratto del lavoratore.

LAVORO PART-TIME

Il cittadino lavoratore affetto da malattia oncologica può usufruire di una trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, con la possibilità di riconvertirlo a tempo pieno con il sopraggiunto miglioramento delle condizioni di salute.

I familiari dei malati di cancro hanno titolo preferenziale rispetto ad altri lavoratori nel mutamento di orario di lavoro da tempo pieno a part-time, per consentire loro di prendersi cura del congiunto affetto da neoplasia (art. 12 bis dlgs 61/2000; art. 46 dlgs 276/2003; art. 1 c.44 Legge 247/2007).

GIORNI DI ASSENZA PER TERAPIA

In caso di terapie salvavita, alcuni contratti di lavoro prevedono la possibilità di usufruire di giorni di assenza per ricovero ospedaliero o trattamento in Day Hospital. Questi giorni saranno retribuiti interamente ed esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia.

PERMESSI MENSILI

Il lavoratore può avvalersi di permessi retribuiti suddivisibili in 2 ore al giorno o in 3 giorni al mese. Per usufruire di questi permessi, è necessario ottenere il riconoscimento dello stato di handicap grave¹⁶.

Anche il familiare che accudisce il disabile grave ha diritto di usufruire di permessi retribuiti per 3 giorni mensili. I familiari aventi diritto sono, oltre al coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado.

PREVIDENZA

Il/la lavoratore/lavoratrice malata alla quale sia riconosciuta una invalidità superiore al 74%, indipendentemente dalla causa dello stato di invalidità (L. 388/2000, art. 80 co.3) ha diritto, per il calcolo degli anni di servizio a fini pensionistici, al beneficio di 2 mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di lavoro effettivamente svolto in condizioni di invalidità fino al limite massimo di 60 mesi di contributi figurativi nell'intera vita lavorativa.

F - AREA FISCALE

La normativa tributaria pone particolare attenzione alle persone con disabilità - e ai loro familiari - a seguito di patologia oncologica, riservando loro numerose agevolazioni fiscali.

AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE AUTO

- Detrazione Irpef del 19% della spesa sostenuta per l'acquisto di un'automobile;
- Iva agevolata al 4% sull'acquisto;
- esenzione dal bollo auto;
- esenzione dall'imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà.

Aventi diritto

Le agevolazioni auto spettano alle seguenti persone con disabilità:

1. Persone non vedenti e persone sorde¹⁷;
2. disabili con handicap psichico o mentale titolari dell'indennità di accompagnamento¹⁸;
3. disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o

¹⁶ Comma 3 dell'art. 3 della legge 104/1992.

¹⁷ Art. 6, comma 1, lettera "e", della legge n. 488 del 23 dicembre 1999 - art. 50, comma 1, della legge n. 342 del 21 novembre 2000.

¹⁸ Comma 3 dell'art. 3 della legge n. 104/1992.

- pluri amputati¹⁹;
 4. Disabili con ridotte o impedito capacità motorie permanenti²⁰.

Procedura

A seconda della tipologia di disabilità variano i benefici fiscali concessi, le modalità per accedere a ciascuna agevolazione e la documentazione da presentare.

Per maggiori dettagli, è possibile consultare le indicazioni contenute nel sito dell'Agenzia delle Entrate.

ALTRI MEZZI DI AUSILIO E SUSSIDI TECNICI E INFORMATICI

- Per i sussidi tecnici e informatici (es. fax, modem, computer) volti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei portatori di handicap²¹, è prevista la detrazione Irpef del 19% della spesa sostenuta per l'acquisto e l'aliquota Iva al 4% per l'acquisto dei sussidi;
- Iva agevolata al 4% per l'acquisto di mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione e al sollevamento dei disabili (es. servoscala e mezzi simili, protesi e ausili per menomazioni di tipo funzionale permanenti);
- detrazioni dall'Irpef del 19% delle spese sostenute per l'acquisto del cane guida per i non vedenti;
- detrazione Irpef del 19% delle spese sostenute per i servizi di interpretariato dei sordi.

ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Detrazione Irpef delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche.

Rientrano nella categoria degli interventi agevolati:

- Eliminazione delle barriere architettoniche (es. ascensori e montacarichi);
- lavori eseguiti per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano idonei a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave²².

SPESE SANITARIE

Di cosa si tratta

Detrazione dal reddito complessivo dell'intero importo delle spese mediche generiche (es. acquisto di medicinali) e di assistenza specifica (es. assistenza

¹⁹ Comma 3 dell'art. 3 della legge n.104/1992.

²⁰ Art. 8, comma 1, legge 449/1997 - Tabella A, Parte II, n. 31, del Dpr 633/72.

²¹ All'articolo 3 della legge n. 104 del 1992.

²² Ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.

infermieristica e riabilitativa).

Aventi diritto

Persone con disabilità riconosciuta che hanno ottenuto le attestazioni dalla Commissione medica²³.

Procedura

Per quanto riguarda la documentazione delle spese, sia per gli oneri per i quali è riconosciuta la detrazione Irpef sia per le spese sanitarie deducibili dal reddito complessivo, occorre conservare il documento fiscale rilasciato da chi ha effettuato la prestazione o ha venduto il bene (fattura, ricevuta, quietanza).

Per maggiori dettagli, è possibile consultare il sito dell'Agenzia delle Entrate.

ASSISTENZA PERSONALE

- Detrazione dal reddito complessivo degli oneri contributivi (fino all'importo massimo di 1.549,37 euro) versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare;
- detrazione Irpef del 19% delle spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale, da calcolare su un importo massimo di 2.100 euro, a condizione che il reddito del contribuente non sia superiore a 40.000 euro.

Aventi diritto

Persone con riconoscimento di disabilità che si trovano in uno stato di non autosufficienza.

Lo stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione medica. Sono considerate "non autosufficienti", per esempio, le persone non in grado di assumere alimenti, espletare le funzioni fisiologiche o provvedere all'igiene personale, deambulare o che necessitano di sorveglianza continuativa.

Procedura

Le spese devono risultare da idonea documentazione. Per maggiori dettagli, è possibile consultare il sito dell'Agenzia delle Entrate.

²³ Istituita ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 104 del 1992.

PRINCIPALI SITI ISTITUZIONALI DI RIFERIMENTO

www.inps.it

www.agenziaentrate.gov.it

www.salute.gov.it



Policlinico Universitario accreditato JCI
Qualità e Sicurezza per i nostri Pazienti

FONDAZIONE POLICLINICO UNIVERSITARIO CAMPUS BIO-MEDICO

A cura del Servizio Sociale Ospedaliero
Via Álvaro del Portillo, 200 - 00128 Roma
Tel. (+39) 06.22541.1013 - Fax (+39) 06.22541.1028
serviziosociale@policlinicocampus.it

www.policlinicocampusbiomedico.it